



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE STRALCIO - ARTICOLAZIONE DI ALTAMURA

r.g.a.c.

Il Giudice Unico,
visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;
ha emesso la seguente

ORDINANZA

- Rilevato che allo stato la causa non possa essere decisa, ponendosi un problema di regolarità nella costituzione di TIZIA sia con riferimento ai rapporti successivi e di mandato in forza dei quali questa sarebbe subentrata all'originario contraddittore, ai poteri del dott. MEVIO, sia in punto di conferimento del mandato all'avv. AUGUSTO, rilasciato da TIZIA Gestione Crediti spa e non da CAIA Gestione Crediti Banca spa;
- Rilevata quindi la necessità di disporre l'integrazione dei poteri rappresentativi (con l'efficacia sanante retroattiva ribadita da Cass. Civ. SS.UU. 19/04/2010 n. 9217 anche per l'ipotesi di giudizio instaurato prima della l. 69/09 che ha modificato detta disposizione del codice di rito) con l'esibizione della documentazione attestante l'avvenuta successione della banca ALFA alla banca BETA, degli atti di conferimento del mandato da quest'ultima alla CAIA, dei poteri rappresentativi esistenti in capo al dott. MEVIO, giusti atti meglio indicati a pag. 2 comparsa conclusionale del xxxxxx e con il rilascio di atto di ratifica da parte della mandataria CAIA Gestione Crediti Banca spa;
- Considerato peraltro che, avendo il presente giudizio ad oggetto le domande reciprocamente formulate : a) dal SEMPRONIO nei confronti della convenuta in ordine all'accertamento del saldo effettivo del rapporto bancario di cui in citazione alla luce delle eccepite nullità contrattuali; b) dalla banca convenuta, in via riconvenzionale, sia nei confronti dell'attore che della terza chiamata in ordine al pagamento del saldo discendente dal contratto in atti;
- considerato che l'attore ha manifestato nelle battute finali della propria comparsa conclusionale la volontà di addivenire ad una definizione bonaria della controversia;
- considerato che, in ragione della natura delle questioni prospettate a sostegno delle contrapposte domande (tutte ormai oggetto di orientamenti giurisprudenziali univoci tanto da potersi definire quantomeno seriali) e della natura degli accertamenti tecnici eseguiti, appare possibile emettere ordinanza ex art. 185 bis cpc, disposizione che consente all'AG non di semplicemente sollecitare le parti allo scambio ex art. 185 cpc di proposte e/o accettazioni di accordi transattivi o conciliativi ma di attivarsi egli stesso per promuovere "sino a quando è esaurita l'istruzione" la definizione bonaria della controversia, formulando una autonoma proposta;
- considerato quindi che, alla luce della natura della domanda formula-

ta in citazione, delle conclusioni cui è giunto il CTU in particolare l'ipotesi sub C - pure condivisa dalla banca nell'ultima comparsa conclusionale a pag. 7 - ove il credito vantato è stato rideterminato in € 18.731,03, può formularsi la presente proposta conciliativa che, soprattutto in punto di spese processuali, terrà conto in particolar modo da un lato della circostanza (comunque valorizzabile anche ai sensi dell'art. 92, comma 2 cpc) dell'avvenuto ridimensionamento del credito vantato dalla Banca e dall'altro della sussistenza di una posizione debitoria (quantunque inferiore al saldo finale del conto pari ad € 36.581,81 quale portato dagli estratti conto in atti) in capo al correntista ed al fideiussore;

Va inoltre accordato alle parti un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della proposta di seguito posta, e ciò fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l'accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisca potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc ¹, ovvero per l'equa riparazione nei casi di cui all'art. 96 III° cpc.

P.Q.M.

Visto l'art. 182 cpc;

assegna alla banca convenuta termine perentorio entro il XXXXXX per integrare i poteri rappresentativi nei termini di cui in premessa;

INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice trascrive in calce, concedendo a tal fine termine fino alla data dell'udienza;

INVITA i difensori delle parti ad illustrare tempestivamente ai loro assistiti le possibilità aggiunte dalla presente ordinanza al percorso conciliativo già fra loro avviato nel corso del presente giudizio;

RINVIA all'udienza del XXXXXX per le ulteriori determinazioni.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Altamura,xxxxxx

Il Giudice

PROPOSTA FORMULATA dal GIUDICE ai sensi dell'art.185 bis cpc

¹ L'articolo citato prevede che "il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 cpc

Il Giudice,
letti gli atti della causa,

P R O P O N E

- la definizione della controversia mercè la corresponsione da parte di SEM-PRONIO e della TIBERIA in favore della banca dell'importo di € 19.500,00 per sorte capitale, con compensazione delle spese di lite e ripartizione per metà ciascuno delle spese di CTU come liquidate in atti.

Altamura,XXXXXX

Il Giudice